

COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA SEDUTA : Pubblica Non Pubblica

N. 3 SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente

Data 02/05/2024 CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 02, del mese di MAGGIO, alle ore 18,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.			
	ANTONIO MERCURI	X					
	DI LORENZO AMEDEO	X					
	FORTE SANDRO	X					
	BERARDINI REGINO	X					
	CHIODO ROSALBA		X				
	CONTE VALENTINA	X					
	DI FLAURO ALESSANDRO		X				
	GALLIMBERTI GIUSEPPE	X					
	BUCCINI DONATO	X					
	D'ARCANGELO SILVIO	X					
	DI LORENZO VALTER	X					

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. **ANTONIO MERCURI**, nella sua qualità di **SINDACO**
- Partecipa il Segretario comunale **Signor dott. CESIDIO FALCONE**.
- La seduta è Pubblica:
- Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:
 - del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc;

Il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinari da:

- L'articolo 1, commi 10 e 173, della legge 323 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- L'art. 57, co 2, lett. B) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L.19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto, tra le altre, l'abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni..... e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art. 6 co. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestioni, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dall'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria:

Nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell' esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spesa di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione:

ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile , "le spese di rappresentanza, possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) scopo promozionale al fine di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente;

- 2) inerenza ai fini istituzionali (interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, qualificazione del destinatario; occasione della spesa stessa);
- 3) congruità e sobrietà della spesa
- 4) ufficialità; la spesa deve essere destinata a finanziare manifestazione ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;
- 5) eccezionalità;
- 6) riconducibilità della spesa agli organi di vertice;
- 7) "profilo" dei soggetti a favore dei quali viene effettuata la spesa di rappresentanza (destinatari); essa deve essere eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono. In mancanza di questo presupposto la spesa deve essere valutata come rispondente non ad un interesse pubblico, ma all'interesse privato dei destinatari. Destinataria può essere anche la cittadinanza; non possono essere destinatari, invece, i politici o i dipendenti dell'ente, dato che la spesa deve essere rivolta all'esterno."

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi


DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato "Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza", il quale si compone di n. 10 articoli;
- 2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico comunale.
- 3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to Antonio Mercuri




Il Segretario Comunale

f.to Dott Cesidio Falcone

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 06/06/2024



Il Segretario Comunale

f.to Dott Cesidio Falcone

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 06/06/2024




Il Segretario Comunale

f.to Dott Cesidio Falcone

È copia conforme all'originale.

Data 06/06/2024



Il Segretario Comunale

Dott Cesidio Falcone
